

La Collega Rosalia Cammarata ha scritto una memoria sulla posizione dei segretari in disponibilità di lunga durata. Sull'Argomento le OO.SS. unitariamente hanno chiesto all'Agenzia Nazionale, con particolare riguardo al trattamento economico previsto dall'art. 33 del dlgs 165/01, di rivedere la posizione dei 46 colleghi interessati, in quanto detta norma si applica ad un caso diverso da quello previsto per segretari per i quali, com'è noto, vale la normativa speciale dettata dall'art. 19 del DPR 465/97.

I colleghi interessati possono rivolgersi alle OO.SS. per ogni chiarimento.

IL SEGRETARIO NAZIONALE ORGANIZZATIVO
CARMELO CARLINO

A PROPOSITO DIMOBILITA' D'UFFICIO DEI SEGRETARI IN DISPONIBILITA'

L'imminente scadenza del decorso quadriennio di disponibilità dei Segretari Comunali avviato, per la prima volta nell'anno 1998, rende significativo l'anno 2002 rappresentando una tappa importante della riforma dell'ordinamento dei Segretari Comunali

Per la prima volta, infatti, dovrà essere data attuazione all'ultimo capoverso dell'art. 19 del DPR 465/97 ed in conseguenza alla mobilità d'ufficio nei confronti di una tipologia di lavoratori del tutto peculiari, come peculiare è il loro ordinamento.

Si è avuto modo, di recente, di constatare da semplici spettatori, nonostante direttamente interessati, come la **procedura di mobilità già differenziata in mobilità volontaria e mobilità d'ufficio dalle norme** (in parte minuziosamente disciplinate ed in parte ancora da definire almeno nei metodi, e nei percorsi definitivi) **peculiari, del particolare ordinamento dei Segretari Comunali sia stata ignorata** nella misura in cui il datore di lavoro ha ritenuto di attuare la mobilità dei Segretari interessati dal decorso quadriennio ricorrendo, ed estendendo a tutti, **le procedure di mobilità previste e disciplinate dall'art. 33 del DLgs 165/2001, articolo assolutamente precluso alla categoria dei Segretari, per volontà dello stesso Legislatore del D.Lgs.165/2001 (cfr. art.70,2° comma) e dal Legislatore del DPR 465/97 (cfr. articoli 18, 19 11° comma e ultimo capoverso dell'art. 19).**

E' ormai nota, infatti, la comunicazione alle OO.SS. dell'avvio della procedura della mobilità d'ufficio ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 da parte dell'Agenzia Nazionale avvenuta con nota 11313 del 23.5 2002

Non è forse altrettanto noto che alla nota 11313/23.5.2002 ha fatto seguito alcuni giorni dopo singola comunicazione /raccomandata nei confronti di tutti i Segretari interessati dal decorso quadriennio di disponibilità, circa 46.

Oltre all'intervento tempestivo ed unitario delle OO.SS. di categoria ed oltre ad altri interventi che potrebbero seguire da parte dei Consigli di Amministrazioni delle singole Sezioni Regionali e della stessa Agenzia Nazionale, si è del parere che sia assolutamente indispensabile e doveroso che le stesse parti lese nei propri diritti soggettivi, cioè i

destinatari delle 46 comunicazioni/raccomandate ,intervengano personalmente a tutelare e difendere i propri diritti

.A ciascuno il proprio ruolo!

Le OO.SS. lo hanno espletato,tocca dunque e soprattutto ai 46!

A chiunque fosse interessato si cercherà di offrire tempestivamente risposte a richieste e/o delucidazioni di sorta via e-mail e via fax.

Sono reperibile al n. **348 7157587 - Rosalia Cammarata**

Segretari in disponibilità ed in mobilità : Considerazioni, Riflessioni, Tempestivi interventi dopo le recenti comunicazioni di avvio della mobilità d'ufficio da parte dell'Agenzia Nazionale.

Con nota prot. n. 11313 Agen/2002/TED/lm del 23 maggio 2002, indirizzata alle organizzazioni sindacali dei segretari comunali e provinciali e, per conoscenza, al Ministero dell'Interno, alla Funzione Pubblica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'ARAN e al Direttore Generale dell'A.A.S, **il responsabile pro-tempore dell'area operativa contabile dell'Agenzia Autonoma Segretari, dott. Enrico Gaetano, ha avviato la procedura di mobilità d'ufficio nei confronti di 46 segretari in posizione di disponibilità dal 1998.**

Con la suddetta nota il dott. Gaetano, ha comunicato alle OO.SS **l'avvio** , *“ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, commi 1 e 3, del D.Lgs. 165/2001, ed ai fini della decorrenza dei termini nello stesso richiamati,”* della procedura di **mobilità d'ufficio** nei confronti dei segretari indicati in un elenco aggiornato alla data del 23 maggio 2002.

Le OO.SS. di categoria, F.P. CGIL CISL FPS UIL FPL UNSCP in data 10 giugno 2002 hanno sottoscritto unitariamente un documento relativo all'**Avvio della procedura di mobilità dei segretari comunali e provinciali, e lo hanno inoltrato** al Presidente dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, al Ministero dell'Interno-Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni.

Con detto documento **le segreterie delle OO.SS., unitariamente e tempestivamente** hanno segnalato **l'arbitrarietà e l'illegittimità della nota 11313** e, in particolare, **del**

riferimento all'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 per la concreta attuazione della mobilità dei segretari comunali e provinciali, mobilità che trova invece compiuta ed esclusiva regolamentazione in altre disposizioni, e precisamente nell'art. 101, comma 4, del TUEL n. 267/2000, negli art. 18 e 19 del DPR n. 465/97 e nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - 24 giugno 1998.

Le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 (che a sua volta richiama l'art.33) del d.lgs. n.165/2001, non sono applicabili ai segretari il cui rapporto di lavoro, da sempre, ma ancor di più alla luce del primo contratto collettivo unitario di lavoro della categoria di recente siglato, è riconducibile ad una autonoma tipologia professionale e conseguentemente disciplinato da disposizioni speciali anche (e soprattutto) in relazione agli istituti giuridici della disponibilità e della mobilità.

E' infatti di tutta evidenza la profonda diversità di presupposti, di struttura e di ratio che è dato riscontrare tra gli articoli 33 e 34 del d.lgs. 165/2001 , che normano la mobilità e la disponibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e le disposizioni speciali, sopra richiamate, che disciplinano con modalità particolari e differenziate la mobilità e la disponibilità dei segretari comunali e provinciali.

Le predette segreterie hanno chiesto pertanto all'Agenzia Nazionale S.C.P., onde prevenire una grave lesione dei diritti soggettivi dei segretari coinvolti nella procedura di mobilità, di provvedere all'immediato ritiro della nota prot. n. 11313 del 23 maggio 2002 a firma del dott. Gaetano , che il procedimento di mobilità sia rinnovato alla luce e nel rispetto delle disposizioni che compiutamente lo disciplinano, vale a dire l'art. 101, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, gli articoli 18 e 19 del DPR n. 465/97, il DPCM 24 giugno 1998. e che nell'espletamento della procedura stessa si tenga conto, in sintonia con la deliberazione n. 104/2001 dell'Agenzia Autonoma Segretari, di quanto dispongono l'art. 18, comma 9 e l'art. 19, comma 11, del DPR 465/97 in relazione, rispettivamente, al soprannumero e alla mobilità volontaria.

Ad oggi, nonostante siano trascorsi circa 15 gg dalla data di sottoscrizione e trasmissione del documento unitario delle OO.SS. di categoria, non risulta pervenuta alcuna notizia in merito, né per parte dell'Agenzia, né per parte del Responsabile dell'Area operativa contabile- cui è demandata l'esecuzione del procedimento degli atti relativi alla mobilità.-

Il dott. Gaetano firmatario della nota 11313 e delle successive comunicazioni ai segretari interessati ha, tra l'altro, rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.6.2002 e dalla stessa data, in forza di determina n. 59 del 27 maggio 2002, l'interim dell'area operativa contabile è stato assunto dal Direttore Generale

Alla nota 11313 del 23 maggio 2002, l'Agenzia Nazionale ha dato seguito , tramite il Vicedirettore dott. Gaetano , comunicando con raccomandata ai 46 Segretari in disponibilità per i quali decorrono i quattro anni di disponibilità di avere avviato la procedura di mobilità di d'ufficio di cui all'art. 33 del D.Lgs.165/2001.

E' da ritenere che :

- **la comunicazione/ raccomandata- inoltrata (e ricevuta) a (da) quei segretari (tredici) che hanno presentato istanza di mobilità volontaria - ex art. 19, comma 11 e con le procedure di cui all'art. 18 del DPR 465/97, sia frutto di un macroscopico errore dovuto probabilmente alla mancata conoscenza degli atti e dei procedimenti che riguardano i predetti tredici segretari.**
- **la comunicazione/raccomandata inoltrata (e ricevuta) a (da) quei segretari (trentatré) che non hanno prodotto domanda di mobilità e nei cui confronti si attua la disciplina prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 19 del DPR 465/97, sia anch'essa, comunque, frutto di altrettanto macroscopico errore dovuto probabilmente alla mancata ed attenta valutazione dell'inapplicabilità delle procedure di cui all'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 ,precluse dall'art 70, 2° comma dello stesso D.Lgs. 165/2001 che conferma la specificità del ruolo e delle funzioni del Segretario.**

In effetti,, nei confronti di quei tredici segretari che hanno presentato istanza di mobilità ai sensi e per gli effetti dell'11° comma dell'art. 19 e con le procedure dell'art. 18 del DPR 465/97, il Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Nazionale ha deliberato ,in diverse sedute e con apposite deliberazioni nominative , tutte reperibili sul sito internet dell'Agenzia, il seguente oggetto :

“ dott. - Trasferimento presso altre Amministrazioni, ai sensi dell'art.19, comma 11, del DPR 4 dicembre 1997, n° 465”

La lettura delle relative deliberazioni non lascia spazi ad equivoci.

Si rileva , infatti, sin dalle premesse che le deliberazioni dell’Agenzia sono state approvate ad istanza di quei Segretari che trovandosi in posizione di disponibilità dal 1998 hanno ritenuto di avanzare istanza di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi e per gli effetti del comma 11 dell’art.19 del D.P.R. 465/97, in piena coerenza con quanto disciplina lo stesso 11° comma dell’art. 19 del DPR 465/97 che prescrive che il Segretario in disponibilità può richiedere in qualunque momento di essere messo in mobilità con le procedure di cui all’art. 18.

Con le predette deliberazioni nominative, il C.d.A.

- **ha formalmente accolto la richiesta di trasferimento formulata dai richiedenti – Segretari interessati ad esprimere una chiara manifestazione di volontà , come si legge al punto 1) del dispositivo di ciascuna deliberazione**
- **ha formalmente disposto di inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica- tale istanza di trasferimento**
- **ha formalmente dato atto che in virtù della deliberazione del Consiglio Nazionale n. 104 del 27.4.2000,i Segretari interessati dalle predette deliberazioni dovranno essere cancellati dall’Albo a seguito di trasferimento presso altra pubblica Amministrazione.**

Dagli atti in possesso dell’Agenzia, del Dipartimento della Funzione Pubblica e degli interessati risulta che l’Agenzia Nazionale :

- **ha trasmesso gli atti relativi all’autorizzazione al trasferimento al Dipartimento della Funzione Pubblica**
- **ha confermato la cancellazione dall’albo all’atto della presa di servizio da parte dei nominativi interessati.**
- **ha dato comunicazione di quanto sopra agli interessati dal procedimento.**

E’ evidente che con l’avvenuta idonea comunicazione e trasmissione delle relative deliberazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica da parte dell’Agenzia del procedimento relativo ai Segretari interessati avviato a seguito di produzione di istanza di mobilità volontaria , ai sensi e per gli effetti del comma 11 dell’art. 19 del DPR 465/97 e con le procedure di cui all’art 18 (che prevede anche il sovrannumero) , il procedimento da parte dell’Agenzia è da ritenersi concluso –almeno per il momento e per la parte di competenza.

Non si comprende come possa ritenersi tecnicamente compatibile detta procedura già conclusa da parte dell' Agenzia con la procedura disposta giusta delega dal dott. Gaetano, con la nota 11313 del 29 maggio 2002 .di comunicazione dell'avvio della procedura di mobilità d'ufficio, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, nei confronti dei Segretari già interessati dalla comunicazione di avvenuta autorizzazione al trasferimento ai sensi e per gli effetti del comma 11 dell'art. 19 del DPR 465/97 e con le procedure dell'art.18 .

La posizione di chi, come il caso dei tredici segretari interessati, in seguito ad istanza di mobilità volontaria ai sensi e per gli effetti del comma 11 dell'art. 19 del DPR 465/97 e con le procedure di cui all'art. 18 , ha ricevuto comunicazione da parte dell'Agenzia Nazionale di avvenuto perfezionamento della procedura (relativi atti deliberativi approvati e trasmissione degli stessi al Dipartimento della Funzione Pubblica) non può assolutamente essere confusa con i Segretari interessati dall'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 19 del DPR 465/97, cioè con i segretari nei cui confronti va disposta la procedura della mobilità d'ufficio

Probabilmente non è stato sufficientemente considerato che le fattispecie contemplate dall'ordinamento dei Segretari (DPR.465/97 art 19 comma11 DPR 465/97 art. 19 comma 15 – D.Lgs. 267/2000-CCNL del 16/5/2001) abbiano in qualche misura delle differenti connotazioni.

In effetti , dalla normativa suriportata si perviene alla considerazione che la mobilità è disciplinata , anche se non del tutto compiutamente (per quel che concerne la mobilità d'ufficio e compiutamente per quel che concerne la mobilità volontaria), in modo differente:

- da un lato la **mobilità** regolata dall'ultimo comma dell'art. 19 del DPR 465/97 e dall'art 101 del D.Lgs.267/2000 che è quella **c.d. d'ufficio** e che trova applicazione solo **nei confronti di quei segretari che nel decorso quadriennio non abbiano prodotto istanza di mobilità e che pertanto**, indipendentemente dal diritto del Segretario comporterebbe al maturare del termine, la **cancellazione del segretario dall'albo e l'attivazione contemporanea nei confronti del segretario "inerte" delle procedure relative alla mobilità d'ufficio ai fini del collocamento presso altre pubbliche amministrazioni con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche.**

□ dall'altro lato **la mobilità regolata dall'11° comma dell'art. 19 del DPR 465/97 è quella c.d. volontaria- ad istanza di parte e trova applicazione nei confronti di quei segretari che nel corso del quadriennio hanno prodotto istanza di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni attivando in tal modo la procedura prevista dall'art. 18 che prevede anche il soprannumero, sempre nella salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche**

La mobilità volontaria di cui all'11° comma dell'art. 19 del dpr 465/97 introduce un diritto in capo al segretario in disponibilità, l'esercizio del quale fa sorgere l'obbligo della pubblica amministrazione di dare concretezza alla mobilità attivandosi con le procedure di cui all'art. 18 come descritte dal nono comma e cioè con il trasferimento in soprannumero

La mobilità volontaria gode sicuramente di maggiori garanzie rispetto alla mobilità d'ufficio premiando chi si è tempestivamente attivato rispetto a chi invece è rimasto completamente inerte in attesa dello spirare del termine del quadriennio

In ogni caso, per effetto delle norme finali di cui all'art 70, 2 comma dello stesso D.Lgs.165/2001 che conferma la specificità del ruolo e delle funzioni dei segretari comunali, l' istituto della disponibilità e della mobilità vanno analizzati con riferimento all'ordinamento della categoria DPR 465/97- DPCM 24.6.1988 - D.Lgs.267/2000-D.Lgs.165/2001 (art. 70, 2° comma) -CCNL del 16.5.2001, tenuto conto, altresì della delibera del C.d.A. n: 104/2000

La procedura di cui all'art. 33 invocata in esecuzione del Decreto del 23. 4. 2002 dal Vicedirettore Generale dell'Agenzia non è applicabile ai Segretari comunali stante la specificità del ruolo e delle funzioni e la diversità delle procedure che sottacciano all'istituto della mobilità e della disponibilità nei due diversi ordinamenti :

Infatti,

Quanto al Decreto Legislativo n. 165/2001 ed all'art. 33 si deve considerare che :

“ Detta norma al 1 comma recita che le p.a. che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le OO.SS.....

Al 3 comma La comunicazione preventiva....viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle OO.SS firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere i motivi che determinano la situazione di eccedenza (nella lettera di Gaetano i motivi non li vedo se non in riferimento all'art. 101 del 267 ed all'art 19

del dpr 465), dei motivi tecnici ed organizzativi per i quali non si ritiene di potere adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione, del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente... delle eventuali proposte di risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

Nella lettera di Gaetano mi sembra di capire che vi sia un chiaro riferimento all'art. 33 1 e 3 comma , ma del terzo comma vi sono solo alcuni elementi quali il numero, la collocazione, forse la data di disponibilità, le qualifiche, il riferimento alle fasce di appartenenza.

Ricordando poi che l'8 comma dell'art. 33 rinvia all'80% della retribuzione , con esclusione dell'intera retribuzione di posizione , a 24 mesi di disponibilità .

Quanto all'Ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali e dunque al DPR 465/97- al DPCM 24.6.1988- al D.Lgs.267/2000 – al D.Lgs.165/2001 (art. 70, 2° comma) - al CCNL 16/5/2001

È solo al verificarsi delle condizioni previste che scatta la contestualità dell'immediato collocamento in disponibilità, per la durata di quattro anni nel corso dei quali in qualsiasi momento il segretario può presentare istanza volontaria di trasferimento presso altre PP.AA. e solo al decorso del quale parrebbe potere scattare la cosiddetta fase della cancellazione dall'albo e la contestuale attivazione delle procedure di mobilità d'ufficio per il successivo collocamento presso altre PP.AA. nella piena salvaguardia giuridica ed economica.

Ed il punto nodale è proprio questo : E' lecito domandarsi **come si attiva la procedura di mobilità d'ufficio.** E' lecito domandarsi **quali siano le procedure di attivazione per la mobilità d'ufficio nei confronti della peculiare tipologia dei Segretari Comunali**

In assenza di minuziosa procedimentalizzazione, non rinvenibile nelle speciali disposizioni che disciplinano l'ordinamento dei Segretari , non si può che qualificare meramente tuzioristico l'atteggiamento tenuto in occasione della nota n. 11313 e delle successive comunicazioni in capo ai soggetti interessati , facendo ricorso al "salvifico" art. 33 del D.lgs. 165/2001 .

E' possibile avere riscontro sulla concreta attuazione dell'art. 33 nel pubblico impiego?

Non è forse vero che al verificarsi di eventi che necessitavano di attivazione di procedure di mobilità nel pubblico impiego sono scattate immediate procedure di approvazioni legislative garantistiche per settore: **mobilità in sovrannumero** ., come dimostrano i numerosi (circa 150) provvedimenti legislativi emanati negli ultimi quindici anni a partire dal 1985?

Ed allora ci si chiede **quali ragioni** inducano l’Agenzia a “**sperimentare**” l’**art. 33 proprio nei confronti di una categoria pubblica/privatizzata** , del tutto peculiare quanto a specificità e funzioni , che “**gode**” di un proprio ordinamento tutto “**speciale**” e nei confronti della quale proprio le stesse norme del Decreto Legislativo 165 /2001 la rendono inapplicabile nella misura in cui l’**art. 70, 2° comma recita:**

“Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV (Organizzazione e Personale), Capo II (Segretari Comunali e Provinciali- artt. da 97 a 106), del Decreto Legislativo 267/2000, riguardante i segretari comunali e provinciali.....il trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonché per i segretari comunali e provinciali dall’art. 11 comma 8 del DPR 465/97 (che sancisce il rinvio all’apposito CCNL per la disciplina del rapporto di lavoro “ dell’autonoma tipologia professionale dei segretari comunali e provinciali”

Dalla comparazione e dall’esame degli articoli 33 e 34 del d.lgs. 165/2001 , che normano la mobilità e la disponibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e dalle disposizioni speciali, di cui agli articoli 18 e 19 del DPR. 465/97, al DPCM 24.6.1998, agli articoli 101 e 103 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, all’art.. 70, 2°comma del D.Lgs. 165/2001 e CCNL del 16.5.2001 , che disciplinano con modalità particolari e differenziate la mobilità e la disponibilità dei segretari comunali e provinciali, risulta evidentissima la profonda diversità di presupposti, di struttura e di ratio che sottacciano alle due distinte fattispecie disciplinate **l’una applicabile ai dipendenti dalle pp.aa - e, l’altra solo ed esclusivamente ai Segretari Comunali e Provinciali** – definiti dipendenti pubblici/privatizzati, caratterizzati da autonoma tipologia professionale quanto al rapporto di lavoro come ,tra l’altro è dato rilevare anche alla luce del primo Nuovo Contratto Collettivo Nazionale , dopo la riforma, del 16.5.2001.

E’ palese , dunque , che il riferimento all’art. 33, 1 e 3 comma, del D.Lgs 165/2001 contenuto nella nota n.11313, ancorchè in esecuzione di decreto del 23.4, - è sbagliato

ed è frutto del teorema Mobilità d'ufficio = Art. 33 .Unica norma di Legge ritenuta in grado di soddisfare l'attivazione di una procedura di mobilità d'ufficio in netto contrasto non solo con l'ordinamento dei Segretari - ma con lo stesso art. 70, 2° comma dello stesso Decreto Legislativo 165/2001.

Non può a questo punto non essere chiaro a tutti che,

oltre all'unitario e tempestivo intervento delle OO.SS .in ordine alla richiesta all'Agenzia Nazionale dell'immediato ritiro della nota prot. n. 11313 del 23 maggio 2002 a firma del dott. Gaetano e del rinnovo del procedimento di mobilità alla luce e nel rispetto delle disposizioni che compiutamente lo disciplinano, vale a dire l'art. 101, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, gli articoli 18 e 19 del DPR n. 465/97, il DPCM 24 giugno 1998., e tenendo in debito conto che l'espletamento della procedura stessa deve essere attuata , in sintonia con la deliberazione n. 104/2000 dell'Agenzia Autonoma Segretari, e con esclusivo riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 18, comma 9 e nell'art. 19, comma 11, del DPR 465/97 in relazione, rispettivamente, al soprannumero e alla mobilità volontaria. , per coloro che fruiscono a domanda di questo procedimento speciale di mobilità, ed alla disciplina contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 19 del DPR 465/97 con possibilità di esame delle procedure da attuarsi da rinviare al tavolo delle trattative in contrattazione decentrata nazionale, con assoluta esclusione in ogni caso della possibilità di estendere agli stessi le procedure di cui all'art. 33 del DLgs. 165/2001 "ingessato" comunque dall'art 70, 2° comma del D.Lgs.165/2001.,

- **E' necessario che ogni singolo destinatario della comunicazione /raccomandata dell'avvio della procedura di mobilità d'ufficio, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, si attivi con una risposta di rigetto della comunicazione per il ritiro e l'annullamento con efficacia ex tunc della comunicazione /raccomandata.**
- **E' necessario che ogni singolo Consiglio di Amministrazione di ciascuna Sezione Regionale si faccia parte attiva e propulsiva deliberando (tutte le OO.SS. hanno sottoscritto il documento del 10 giugno!) sulla condivisione dell'iniziativa assunta da tutte le OO.SS., giusto documento sottoscritto il 10.6.2002.**
- **sulla significazione che le due fattispecie contemplate dall'ordinamento dei Segretari (DPR.465/97 art 19 comma11 DPR 465/97 art. 19 comma 15 – D.Lgs. 267/2000-CCNL del 16/5/2001) sono assolutamente diverse,**

- **sull'invito all 'Agenzia Nazionale a ritirare con urgenza e definitivamente la nota. 11313 del 23 maggio 2002 a firma del dott. Gaetano ritenuta lesiva dei diritti dei Segretari ad ottenere non una qualsiasi mobilità ma una mobilità speciale avendo gli stessi prodotto istanza di mobilità volontaria "speciale" ai sensi e per gli effetti dell'11° comma dell'art. 19 del DPR 465/97, e non essendo gli stessi destinatari delle procedure di cui all'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 per contrasto con gli articoli 101 del D.Lgs. 267/2000 , con l'art. 103 1° comma del D.Lgs.267/2000 e 18 e 19 del DPR. 465/97 e del DPCM 24.6.1998, delibera CdA Nazionale 104/2000 ed art 70 ,2° comma dello stesso D.Lgs.165/01**
- **sull'invito all'Agenzia Nazionale a ritirare ed annullare con efficacia ex tunc le successive comunicazioni di avvio delle procedure di mobilità d'ufficio ai sensi dell'art. 33 D.Lgs 165/2001 in capo ai 46 Segretari interessati.**

Vero è che le modalità effettive di attuazione della mobilità se non nel riferimento agli articoli 19 11 comma, 19 ultimo comma e 18 del DPR 465/97, vigente non sono state compiutamente disciplinate ma è altrettanto vero che l'ostacolo non può e non deve essere superato ricorrendo, tuzioristicamente ,alle procedure così come certosamente disciplinate dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001.,ma certamente inapplicabili alla speciale categoria dei segretari comunali espressamente stabilita dall'art. 70 , 2° comma dello stesso Decreto Legislativo n. 165/2001.

Un modo, urgente da considerare , per potere superare l'ostacolo potrebbe essere quello di affrontare e risolvere ,al momento, **la questione mobilità d'ufficio in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale** utile sede per l'approvazione di un protocollo di intesa.

L'Agenzia, pertanto, potrà/dovrà dare attuazione alle procedure di mobilità innanzi tutto tenendo conto della diversificazione delle discipline contenute nell'11 comma dell'art. 19 del DPR 465/97 MOBILITA' VOLONTARIA da quella contenuta nell'ultimo comma dell'art. 19 del DPR 465/97 MOBILITA' D'UFFICIO riservando a quest'ultima un percorso altrettanto "speciale" così come potrà derivare da apposita contrattazione decentrata a livello nazionale nel rispetto delle norme ordinarie della specifica ed autonoma categoria professionale dei Segretari disciplinata dal DPR

465/97. , DPCM 24.6.1988, Decreto Legislativo 267/2000, Decreto Legislativo 165/2001 Art. 70 , 2° comma e dal CCNL sottoscritto il 16/5/2001.

E' indispensabile , comunque, che l'Agenda Nazionale , la Direzione Generale, e gli Uffici preposti provvedano ciascuno per la parte di competenza a differenziare l'elenco dei 46 segretari in disponibilit  dal 1998 per i quali quest'anno si chiude il decorso quadriennio, suddividendolo nel seguente modo:

da una parte, i Segretari (tredici) che a seguito di istanza di mobilit  volontaria sono gi  stati destinatari di comunicazione di avvenuto perfezionamento in forza delle relative e nominative deliberazioni dall'Agenda in relazione alla disciplina contenuta nell'11° comma dell'art. 19 del DPR 465/97 e con le procedure di cui all'art. 18 , agli atti sia dell'Agenda che del Dipartimento della Funzione pubblica

dall'altra ,i Segretari (trentatr ) nei cui confronti, per non avere prodotto istanza di mobilit  volontaria, deve essere applicata la c.d. mobilit  d'ufficio ma non ai sensi dell'art. 33 del DLGS. 165/2001 bens  sempre con riferimento alla normativa vigente per i Segretari Comunali e Provinciali cio  : DPR 465/97- D.Lgs. 267/2000- art. 70 D.Lgs. 165/2001- CCNL del 16.5.2001 e con le modalit  attuative che potranno / dovranno essere definite in sede di contrattazione decentrata a livello Nazionale, ritenuta la sede pi  idonea a definire nei termini , nei modi, nelle modalit  , nell'esecuzione "complessivamente " le linee ed i programmi di attuazione della mobilit  d'ufficio.

Occorre che tutti i Segretari in disponibilit  destinatari direttamente o indirettamente della comunicazione di avvio della procedura di mobilit  d'ufficio intervengano, in qualit  di parti del procedimento, per il ritiro da parte dell'Agenda Nazionale /Presidente-CdA/Direttore Generale/Direttore ad interim dell'area operativa contabile urgente e con efficacia ex tunc nonch  dell'annullamento delle comunicazioni/raccomandata di avvenuto avvio della procedura di mobilit  d'ufficio dando risposta motivata:

- Da parte di coloro (13) che sono stati gi  interessati dal perfezionamento delle procedure da parte di Agenda in seguito ad istanza di mobilit  volontaria,(con delibere approvate e trasmesse al Dipartimento F.P. ,e relative comunicazioni agli interessati), rilevando che il provvedimento a firma del dott. Gaetano si pone in palese

contraddizione con la precedente volontà espressa dall’Agenzia in forza delle deliberazioni nominative in merito all’autorizzazione al trasferimento presso altre Amministrazioni ai sensi e per gli effetti dell’art 19 11° comma del DPR 465/97- che disciplina la mobilità volontaria e con le procedure di cui all’art. 18 dello stesso DPR 465/97 ed in evidente contrasto anche con le deliberazioni agli atti dell’Agenzia e del Dipartimento della Funzione Pubblica, oltre al contrasto con la precedente comunicazione agli interessati.

- Da parte di coloro (33) che hanno atteso “inerti “ il decorso quadriennio ,senza produrre alcuna istanza, e nei cui confronti opera la mobilità d’ufficio ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art. 19 del DPR 465/97, rilevando che il provvedimento a firma del dott. Gaetano si pone in palese contrasto con le procedure previste dallo specifico ordinamento dei Segretari di cui al DPR 465/97 – al DPCM 24.6.1998 al - D.Lgs.267/2000- all’art. 70, 2° comma del Dlgs.165/2001 e al CCNL 16.5.2001 non ritenendosi applicabile l’attivazione del procedimento previsto dall’art. 33 del DLgs. 165/2001.

Gli stessi Segretari dovranno a tal fine richiedere, altresì, immediata convocazione del tavolo delle trattative riservate agli accordi decentrati a livello nazionale dal quale dovranno emergere i percorsi attuativi della mobilità d’ufficio

Relativamente ai Segretari in disponibilità negli anni successivi all’anno 1998 e cioè 1999-2000-2001 e 2002 che abbiano prodotto istanza di mobilità ex art. 19 11 comma del DPR 465/97 ed il cui procedimento sia già stato perfezionato da parte di Agenzia con avvenuta deliberazione di autorizzazione al trasferimento ex 11 comma dell’art. 19 del dpr 465/97 ed i cui atti siano già stati trasmessi al Dipartimento Funzione Pubblica, gli stessi dovranno comunque attivarsi richiedendo l’immediata assicurazione che nei loro confronti non scatti alcuna procedura di mobilità d’ufficio con le modalità di cui all’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 altrimenti in contrasto con quanto deliberato-comunicato ed agli atti dell’Agenzia e del Dipartimento Funzione Pubblica

Rosalia Cammarata